



## INFORMAZIONI SULL'I.C.I. PER L'ANNO 2011

per maggiori informazioni consultare anche il sito Internet del comune:

[www.comune.pordenone.it](http://www.comune.pordenone.it)

L'imposta deve essere pagata per: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili, esistenti nel comune di Pordenone, da chi li detenga a titolo di: **proprietà**, **usufrutto**, **uso**, **abitazione**, **enfiteusi**, **superficie**, **locazione finanziaria (leasing)**, **concessionario di aree demaniali**.

Sono confermate le disposizioni previste dal Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 che prevede l'esenzione dal pagamento dell'I.C.I. per le abitazioni principali (unità abitative nelle quali il soggetto passivo ha iscritto la propria residenza anagrafica) e le relative pertinenze (es. garage, cantina, ecc.). L'esenzione si estende anche alle seguenti unità assimilate all'abitazione principale:

- a) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- b) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- c) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, **anche se non residente nel Comune di Pordenone**, ai parenti fino al terzo grado;
- d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- e) per il coniuge non assegnatario, che sia titolare, in tutto o in parte del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) sull'unità abitativa precedentemente destinata a casa coniugale, assegnata all'altro coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale o di divorzio, a condizione che lo stesso risieda o in altro Comune o nel Comune di Pordenone in unità abitativa che non sia di sua proprietà;

➤ **N.B.: Nel caso in cui il coniuge separato non assegnatario della ex casa coniugale sia proprietario anche di un'altra unità abitativa sita nel comune di Pordenone e che la stessa sia adibita ad abitazione principale, l'esenzione spetta solo per quest'ultima, mentre per l'abitazione assegnata all'ex coniuge potrà essere applicata l'aliquota del 4 per mille e la relativa detrazione spettante. Per maggiori chiarimenti si consiglia comunque di contattare l'Ufficio I.C.I..**

La circostanza di cui al punto c) dovrà risultare da un **contratto di comodato, regolarmente registrato, da presentare entro il 16 dicembre 2011**. La presentazione di detta documentazione non è necessaria qualora sia stata già effettuata negli anni precedenti. Per i casi contemplati ai punti b), d) ed e) dovrà essere inoltrata la dichiarazione ICI, nei tempi previsti dalla normativa vigente.

### **CASI IN CUI, PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E PER LE ABITAZIONI ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, NON È POSSIBILE APPLICARE L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL'I.C.I.:**

- unità abitative censite alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- unità abitative possedute sul territorio nazionale da cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste AIRE, utilizzate dagli stessi durante i loro soggiorni in Italia, a condizione che le stesse non risultino locate;
- **unità abitativa (e relative pertinenze) concesse in comodato gratuito, con regolare contratto, agli affini (ad esempio, alla suocera e/o al suocero, alla cognata/o, ecc.);**
- **unità abitativa (e relative pertinenze) concesse in comodato gratuito, con regolare contratto, al coniuge (il coniuge concedente non deve essere residente nel Comune di Pordenone);**

**Per queste unità abitative (ed eventuali relative pertinenze) il pagamento dell'imposta dovrà avvenire applicando le normali agevolazioni per l'abitazione principale consistenti nell'applicazione dell'aliquota 4 per mille e la detrazione di Euro 103,50.**

**In particolare, per quanto riguarda le abitazioni concesse in comodato gratuito agli affini si fa presente che, la Risoluzione n. 1 D/F emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 04/03/2009, relativa ai criteri applicativi del D.L. 93/2008 sopra riportato, ha precisato che le stesse restano escluse dall'esenzione e quindi sono soggette all'I.C.I..**



## **DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:**

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stata deliberata una detrazione annua di **Euro 103,50**. La detrazione si applica sull'imposta totale dovuta per l'abitazione principale e le sue pertinenze e deve essere commisurata al periodo di possesso nel quale, durante il 2011, si verifica la destinazione dell'unità abitativa ad abitazione principale.

➤ **Attenzione: la detrazione per abitazione principale sopra riportata può essere fruita solo dai proprietari di unità abitativa destinata ad abitazione principale che non godono del regime di esenzione definito dal Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 (vedi più sopra "CASI IN CUI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI NON È POSSIBILE APPLICARE L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL'I.C.I.")**.

### **A. Aliquota del 4 per mille per:**

**A.1. i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti** (cosiddetti "immobili merce") dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione degli immobili. L'aliquota agevolata si applica **per un massimo di anni tre dalla data di ultimazione lavori**.

Per aver diritto a quest'ultima agevolazione, le imprese dovranno presentare al Comune, **entro il 16 dicembre 2011**, un'**autocertificazione** contenente le seguenti indicazioni: ubicazione, estremi catastali, rendita e data di ultimazione lavori nonché la dichiarazione attestante che gli immobili riportati non sono "fabbricati-beni patrimoniali".

**A.2. immobili destinati ad uso abitativo concessi in locazione con contratto agevolato a condizione che i conduttori iscrivano sugli immobili medesimi la loro residenza a titolo di abitazione principale.**

**A.3. immobili destinati ad uso abitativo concessi in locazione, con contratto agevolato, a studenti iscritti alle facoltà universitarie site nel Comune di Pordenone.**

Relativamente alle fattispecie di cui ai punti A.2 e A.3 i contribuenti interessati dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante gli estremi catastali degli immobili oggetto della locazione agevolata, con allegata copia dei contratti di locazione agevolata, debitamente sottoscritti e registrati, già in essere o stipulati nel corso del 2011. Tale comunicazione dovrà essere presentata **entro il 16 dicembre 2011**, a: Comune di Pordenone, Servizio Tributi, Ufficio I.C.I., Piazzetta Calderari n. 1 – 33170 Pordenone. La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano variazioni dei dati ed elementi dichiarati (es. variazione del conduttore, variazione dati catastali, ecc.).

### **B. Aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili** (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), comprese le seguenti unità abitative, ed escluse quelle di cui al successivo punto C):

- a) unità abitative locatate con regolare contratto (l'aliquota del 5,5 per mille compete proporzionalmente al periodo di locazione);
- b) unità abitative non locatate (sfitte) per le quali siano in atto lavori di manutenzione straordinaria, purché i proprietari dimostrino l'impossibilità di locazione per l'anno d'imposta presentando la dichiarazione ICI riportante gli estremi dell'autorizzazione o concessione edilizia o della denuncia di inizio attività. L'aliquota del 5,5‰ compete per il periodo compreso dalla data di inizio lavori -se posteriore al 1° gennaio 2011- e fino alla data di fine lavori o dell'accatastamento -se anteriore al 31 dicembre 2011-.

### **C. Aliquota del 7 per mille per le unità abitative tenute a disposizione o non locatate** (sfitte), ad eccezione di:

- quelle i cui proprietari dichiarino un reddito annuo lordo, riferito all'anno 2010, non superiore a 17.000 Euro (desumibile dall'ultimo modello Unico o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi) Nei casi in cui l'unità abitativa tenuta a disposizione sia di proprietà di più soggetti, il reddito per ciascun proprietario, riferito all'anno 2010, non dovrà essere superiore a 17.000 Euro (desumibile dall'ultimo modello Unico o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi).

- In questi casi si potrà applicare l'aliquota del 5,5‰ e i contribuenti interessati dovranno inoltrare la dichiarazione ICI, nei tempi previsti dalla normativa vigente.



- N.B.:a)** Per un periodo massimo di **180 giorni** dalla data di acquisto dell'immobile o di fine lavori ovvero dell'accatastamento, il contribuente può applicare, a seconda dei casi, l'aliquota ordinaria (5,5‰) o quella di abitazione principale (4‰) – nel caso in cui l'imposta sia dovuta - anziché essere assoggettato all'aliquota del 7‰. Entro il termine di 180 giorni, ove l'interessato non provveda, nel primo caso a locare l'immobile, nel secondo caso a trasferirvi la propria residenza, lo stesso sarà assoggettato all'aliquota maggiorata del 7‰ fin dal primo giorno di possesso.
- b)** per un periodo massimo di 180 giorni dalla data di risoluzione del contratto di locazione il contribuente (locatore) può fruire dell'aliquota ordinaria 5,5‰ anziché essere assoggettato all'aliquota del 7‰ prevista per le abitazioni sfitte, con la condizione che se entro il predetto termine l'interessato non avrà provveduto a locare l'immobile, sarà assoggettato all'aliquota del 7‰ fin dalla data della risoluzione medesima.

## DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE:

La dichiarazione ICI deve essere presentata nei casi previsti dalla normativa vigente e riportati nel sito del comune al link [www.comune.pordenone.it/comune/in-comune/moduli](http://www.comune.pordenone.it/comune/in-comune/moduli) alle pagine 2, 3 e 4 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI e nei seguenti ulteriori casi:

- Compravendita o variazione di valore di aree fabbricabili;
- Compravendita di immobili di interesse storico-artistico;
- Stipula di contratti di locazione non agevolati di unità abitative e loro eventuale rescissione;
- Rescissione dei contratti di locazione agevolata;
- Rescissione dei contratti di comodato gratuito;
- Data inizio/fine lavori di manutenzione straordinaria;
- Riunione di usufrutto;
- Costituzione/estinzione del diritto reale di abitazione del coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile;
- Iscrizione, da parte del proprietario, della residenza quale abitazione principale su unità abitativa (e relative pertinenze) in tempo successivo al contratto di acquisto;
- Assegnazione all'altro coniuge della casa coniugale per effetto di provvedimento di separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Per i casi di cui alla pagina 1, punti b), d) ed e).

**N.B.:** si ricorda che solo nei casi di stipula dei contratti di locazione agevolata e di comodato gratuito non è necessaria la presentazione della dichiarazione ICI; è sufficiente la compilazione e consegna dei moduli di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, reperibili nel sito del comune al link [www.comune.pordenone.it/comune/in-comune/moduli](http://www.comune.pordenone.it/comune/in-comune/moduli), oppure presso gli Uffici ICI e URP della sede comunale.

La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano variazioni dei dati ed elementi dichiarati, comportanti un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Tale dichiarazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta sul modello approvato dal Ministero delle Finanze con proprio Decreto e presentata al Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la modificazione.

## ⇒ VERSAMENTI:

### □ Scadenze:

- rata di **acconto** (o versamento in unica soluzione): **entro il 16 giugno 2011**
- rata a **saldo**: **dal 1° al 16 dicembre 2011**

### □ Importo delle rate:

- l'acconto è pari al **50%** dell'imposta dovuta;
- l'importo della seconda rata deve essere pari al **saldo dovuto**;
- il contribuente ha inoltre facoltà di versare l'I.C.I. complessivamente dovuta in un'**unica soluzione: deve però effettuare il pagamento entro il termine del 16 giugno 2011.**

### □ Modalità di versamento:

- **bollettino di c.c.p. sul n. 88704374 intestato a EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA SPA PORDENONE-PN ICI.** I bollettini saranno inviati, a cura del Concessionario della riscossione, direttamente a domicilio dei contribuenti che hanno già versato l'I.C.I. nell'anno 2010.



I bollettini per il pagamento dell'ICI saranno anche disponibili:

- presso EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A, Via Vespucci, 1 (laterale di Viale Marconi), con il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.00;
- presso tutti gli uffici postali;
- presso l'U.R.P. - Ufficio relazioni con il Pubblico - del Comune di Pordenone (orari e giorni di apertura al pubblico sono indicati in fondo alla pag. 4);
- **modello F24;**
- **On-line** tramite il sito internet del Comune di Pordenone al seguente indirizzo :  
[www.comune.pordenone.it/servizi-online/ici/paga](http://www.comune.pordenone.it/servizi-online/ici/paga)

**NON SI FA LUOGO AL PAGAMENTO QUALORA L'IMPORTO ANNUO COMPLESSIVO SIA INFERIORE O UGUALE AD EURO 6,00 (SEI). L'IMPORTO TOTALE DA PAGARE DEVE ESSERE ARROTONDATO ALL'UNITA' DI EURO SUPERIORE, QUALORA LA FRAZIONE DEI DECIMALI SIA SUPERIORE A 49 CENTESIMI.**

⇒ **ALIQUOTE E REGIME I.C.I. IN CASO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER FABBRICATI PERICOLANTI E NON AGIBILI.**

Si distinguono le seguenti tre situazioni-tipo le quali, in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, vengono come di seguito trattate ai fini I.C.I.:

**1) FABBRICATI IN RISTRUTTURAZIONE:**

- per il periodo compreso fra l'inizio e la fine lavori, l'I.C.I. si calcola sul valore venale dell'area in comune commercio, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera;
- a lavori ultimati l'I.C.I. si calcolerà sulla nuova rendita catastale che sarà attribuita al fabbricato;

**2) FABBRICATI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA:**

- si continua a pagare l'I.C.I. sul valore del fabbricato esistente fino a fine lavori (certificata dal costruttore) applicando, anche se il fabbricato non dovesse essere occupato durante la manutenzione, l'aliquota del 4‰ se questo era, al momento dell'inizio dei lavori, abitazione principale -nel caso in cui l'imposta sia dovuta- e del 5,5‰ nel caso di abitazione locata o tenuta a disposizione;
- a lavori ultimati, l'I.C.I. si calcolerà sulla nuova rendita catastale che sarà attribuita al fabbricato.

**3) FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI:**

- **hanno diritto ad una riduzione dell'imposta del 50%** per tutto il periodo in cui permane tale condizione purché siano, di fatto, non utilizzati;
  - **sono compresi** in questa categoria solamente i **fabbricati con gravi lesioni alle strutture verticali o orizzontali, fabbricati diroccati, pericolanti, o comunque con caratteristiche di fatiscenza** che li rendono non più compatibili all'uso per il quale erano destinati;
  - **non sono invece considerati tali i fabbricati resi inagibili** dallo stesso proprietario in previsione di un intervento di ristrutturazione (per i quali si applicherà, invece, quanto detto al punto 1);
  - dal momento in cui vengono iniziati lavori di ristrutturazione o di ricostruzione, anche ai fabbricati inagibili o inabitabili si applicherà il regime I.C.I. di cui al punto 1);
- Per poter fruire della riduzione dell'imposta al 50% occorre presentare il **preventivo accertamento della situazione di inagibilità o inabitabilità**, che può essere effettuato dagli uffici comunali con spese a carico del contribuente o, in alternativa, dal contribuente stesso presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 16 dicembre 2011, corredata di adeguata documentazione fotografica comprovante lo stato degli immobili.

**Tutta la modulistica è scaricabile dal sito internet del Comune: [www.comune.pordenone.it](http://www.comune.pordenone.it), sezione "moduli on line"**

**Per il ritiro della modulistica e/o per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a:**

Ufficio comunale I.C.I. - Sede municipale: tel. **0434 - 392.302 / 349 / 350 / 442**  
Ufficio Relazioni con il Pubblico - U.R.P. - Sede municipale: tel. **0434 - 392.245 / 284**

**Orari per informazioni telefoniche:** al mattino, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00; al pomeriggio il lunedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

**Orari di apertura al pubblico:** al mattino, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.45; al pomeriggio il lunedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.